


Comune di Vedano al Lambro

Provincia di *Monza e Brianza*

POLIZIA LOCALE



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.)

(ART. 141 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL T.U.L.P.S.)


1

INDICE

PREMESSA - Riferimenti normativi.....
Art. 1 - Oggetto e campo d'applicazione.....
Art. 2 - Definizione di locale di pubblico spettacolo.....
Art. 3 - Tipologia di locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica.....
Art. 4 - Manifestazioni temporanee: definizione.....
Art. 5 - Allestimenti temporanei periodici: verifica delle condizioni di sicurezza.....
Art. 6 - Composizione e nomina.....
Art. 7 - Competenze.....
Art. 8 - Modalità e contenuto della domanda di agibilità.....
Art. 9 - Funzionamento.....
Art. 10 - Commissione ristretta.....
Art. 11 - Spese.....
Art. 12 - Indennità e compensi.....
Art. 13 - Entrata in vigore.....

Allegato a delibera C.C. N° 5 del 13-04-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Adele Moscato



IL PRESIDENTE C.C.
Adriano Piccolotto



PREMESSA - Riferimenti normativi

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773: "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.);
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" (di cui alla G.U. 26 giugno 1940, n. 149) così come modificato e integrato dal D.P.R. del 28 maggio 2001, n. 311 e dal D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293;
- Circolare 15 febbraio 1951, n. 16 e successive modifiche, del Ministero dell'Interno Direzione generale della protezione civile: "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo";
- Decreto Ministeriale 22 maggio 1992, n. 569: "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre";
- Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261: "Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento";
- Decreto Ministeriale 18 marzo 1996: "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- Decreto Ministeriale 19 agosto 1996: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- Decreto Ministeriale 4 maggio 1998: "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco";
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 relativo al "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)";
- Decreto Ministeriale 18 maggio 2007: "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".

Art. 1 – Oggetto e campo d'applicazione

1) Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (*d'ora in poi CCVLPS*) di cui agli articoli 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 recante il "Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", così come modificato ed integrato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 2 - Definizione di locale di pubblico spettacolo

1) Le norme di riferimento per la definizione di locali di pubblico spettacolo sono gli artt. 16 e 17 della circolare del Ministero del Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16 e dall'art. 1 del D.M. (Ministero dell'Interno) del 19 agosto 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Per locale di pubblico spettacolo s'intendono:

a) i fabbricati e gli ambienti, considerati come un insieme, destinati allo "spettacolo" e/o al "trattenimento", compresi gli annessi servizi e disimpegni;

b) i luoghi destinati allo "spettacolo viaggiante" ed ai "parchi divertimento";

c) i luoghi all'aperto, anche con specifica delimitazione, attrezzati con impianti appositamente destinati allo "spettacolo" e/o al "trattenimento" e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

d) i locali "multiuso" adibiti in via ordinaria ad attività non soggette al controllo di agibilità ai sensi dell'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 recante il "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", ma occasionalmente utilizzati per "spettacolo" e/o "trattenimento";



e) i fabbricati o impianti "complessi" utilizzati in via permanente o provvisoria per svolgervi attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento (*quindi soggetti ai controlli di agibilità ai sensi dell'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 recante il "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"*), i quali includono, oltrechè la sala oppure lo spazio destinati specificamente a dette attività, anche disgiuntamente:

- una o più sale oppure spazi ulteriori ancora destinati ad attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento anche separati ma riconducibili ad un unicum sia in termini strutturali che funzionali;
- la presenza singola o contemporanea di altre attività a servizio della succitata ulteriore/i sala/e o spazio/i (*ad esempio: bar, ristorante, esposizione, sala riunioni o comunque qualsiasi altra attività che preveda la possibile presenza di pubblico*);
- l'esistenza di più centrali termiche.

2) Per "spettacoli e/o trattenimenti" s'intendono tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità, il buon costume.

3) La differenza tra "spettacolo" e "trattenimento" consiste nel fatto che allo "spettacolo" il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (*ad esempio: cinema, teatro, ecc.*), mentre al "trattenimento" il pubblico partecipa più attivamente (*ad esempio: feste da ballo, giostre, ecc.*).


4) Qualora occorra inquadrare casi di locale o di manifestazione di pubblico spettacolo e/o trattenimento non espressamente individuati né all'art. 17 della Circolare del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 1951, n. 16, né al Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, ci si atterrà ai seguenti criteri contemporaneamente valutati:

- a) lo spettacolo e/o trattenimento deve essere finalizzato al divertimento, alla distrazione, all'amenità;
- b) lo spettacolo e/o trattenimento deve essere intenzionalmente offerto al pubblico;
- c) lo spettacolo e/o trattenimento deve avere un luogo specifico di svolgimento, il quale è oggetto del collaudo di agibilità.

Art. 3 - Tipologia di locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica

1) Viste le specificazioni di cui all'art. 17 della circolare della Direzione generale e dei servizi antincendio del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 ed il D.M. 19 agosto 1996, la verifica da parte della CCVLPS si esplica, principalmente su:

- a) teatri con capienza compresa tra le 201 (duecentouno) e le 1.300 (milletrecento) persone, qualora ricorrano le eccezioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311;
- b) teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli e/o trattenimenti);
- c) cinematografi;
- d) cinema teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scenografia per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere;



e) locali di trattenimento, cioè locali destinati ad attrazioni varie, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli e/o trattenimenti;

f) sale da ballo, discoteche, disco bar, night club;

g) luoghi destinati ad ospitare le attrazioni dello spettacolo viaggiante, comprese anche queste ultime in tutti i casi previsti dal D.M. 18/5-2007;

h) parchi di divertimento;

i) circhi;

j) luoghi all'aperto, cioè spazi all'aperto dove l'accesso venga subordinato a determinate condizioni oppure delimitati ed attrezzati con strutture per lo stationamento del pubblico, in cui siano allestiti spettacoli e/o trattenimenti comprese le competizioni sportive agonistiche e dilettantistiche, anche motoristiche o con mezzi atti al volo;

k) locali multiuso, cioè adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività;

l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;

m) impianti sportivi, con capienza compresa tra 201 (duecentouno) e 5.000 (cinquemila) persone, in genere dotati di attrezzature per lo stationamento di spettatori;

n) piscine natatorie di uso pubblico.

2) Non è richiesto alcun intervento della CCVLPS quando manifestazioni temporanee si svolgano in luoghi pubblici all'aperto ove l'accesso sia consentito gratuitamente ed indiscriminatamente ad ogni persona in spazi non delimitati e mancanti di una qualsiasi minima struttura destinata a contenere e/o ad accogliere il pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche e simili, anche con l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti purchè di altezza non superiore a m. 0,80 (*metri zerovirgolaottanta*), nonché di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico. Possono definirsi tali, spettacoli e/o trattenimenti pubblici aventi carattere occasionale quali animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacoli di burattini e quant'altro di simile.

3) E' fatto salvo l'obbligo da parte dei competenti organi comunali di farsi produrre dagli organizzatori, la documentazione a firma di tecnici abilitati atta a provare il rispetto dei requisiti di sicurezza e di pubblica incolumità, compresi quelli igienico-sanitari, come:

a) l'idoneità statica ed il corretto montaggio delle strutture allestite;

b) la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati;

c) la dichiarazione concernente l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;

d) la dichiarazione di conformità dei luoghi, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature ai requisiti igienico-sanitari.

Art. 4 - Manifestazioni temporanee: definizione

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per manifestazioni ed eventi temporanei si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano sul territorio comunale, anche in luoghi non ordinariamente adibiti alle anzidette attività.

Art. 5 - Allestimenti temporanei periodici: verifica delle condizioni di sicurezza



- 1) L'agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente nello stesso luogo, ha la validità di 2 (*due*) anni dalla data del rilascio. E' fatto salvo il caso in cui la CCVLPS, in considerazione della natura dei luoghi, nonché delle strutture, degli impianti e delle attrezzature utilizzate, non intervenga in funzione ispettiva e ne limiti la durata.
- 2) In occasione delle richieste di licenza ai sensi dell'art. 68 o dell'art. 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima richiesta, l'organizzatore dovrà presentare, almeno 7 (*sette*) giorni lavorativi prima dello svolgimento della manifestazione, una dichiarazione a firma di tecnico abilitato con cui si attesti che la manifestazione costituisce ripetizione dell'allestimento originario nello stesso luogo.
- 3) Nel caso in cui le strutture, gli impianti o le attrezzature dell'evento siano soggetti a reinstallazione, cioè a nuova installazione rispetto a quelli già esaminati con parere positivo dalla CCVLPS, l'organizzatore dovrà produrre le dichiarazioni di corretto e regolare montaggio di dette strutture, impianti e/o attrezzature sottoscritte dai tecnici abilitati competenti, nonché la dichiarazione di conformità degli allestimenti e dell'area alla documentazione agli atti, rilasciata da tecnico o da altro soggetto abilitato per legge.
- 4) Decorsi 2 (*due*) anni dal rilascio dell'agibilità in questione, l'organizzatore dovrà presentare una nuova domanda di sopralluogo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 6 - Composizione e nomina

- 1) La CCVLPS è nominata con decreto del Sindaco e resta in carica per la durata di 3 (*tre*) anni dall'emissione di detto decreto.
- 2) La CCVLPS è svincolata dalla durata del mandato dell'Amministrazione Comunale e quindi, in relazione alle responsabilità attribuite dalle vigenti norme, continua comunque ad operare fino al giorno di nomina di quella nuova.
- 3) I componenti della CCVLPS che assumono l'incarico a seguito decreto di nomina del Sindaco, ne entrano a far parte dalla data di notifica di detto decreto senza ulteriori formalità amministrative.
- 4) I componenti della CCVLPS possono essere destituiti e/o sostituiti in qualsiasi momento con motivato atto del Sindaco.
- 5) La Commissione è così composta:
 - a) Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
 - b) Responsabile Settore Polizia Locale o suo delegato;
 - c) Dirigente medico del dell'ASL o altro medico dallo stesso delegato;
 - d) Responsabile Settore Lavori Pubblici o, in alternativa, il Responsabile Assetto del Territorio, o loro delegati, per i casi di esame progetto e/o sopralluogo relativi a locali la cui pratica è istruita attraverso il Servizio Edilizia Privata del Comune di Veduggio al Lambro;
 - e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) Esperto tecnico in materie elettrotecniche;
 - g) Esperto/i tecnico/i di cui al successivo comma 9;



h) Rappresentante del CONI (*nel solo caso si tratti di impianti sportivi*).

6) Ai sensi dell'art. 141-bis, comma 6, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, per ciascun componente della CCVLPS possono essere previsti uno o più supplenti.

7) Il componente supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il componente effettivo non possa intervenire.

8) La CCVLPS è presieduta dal Sindaco, oppure da un suo delegato di volta in volta individuato.

9) La CCVLPS, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto di pubblico spettacolo e/o trattenimento oggetto di verifica, potrà essere integrata e coadiuvata, ove se ne ravvisi la necessità, da uno o più esperti in acustica oppure in altra disciplina tecnica.

10) Ai fini dell'assegnazione dell'incarico agli esperti tecnici di cui al precedente punto 9), ci si potrà avvalere delle designazioni operate dagli Ordini od Albi professionali di riferimento.

11) Su loro specifica richiesta e successiva designazione da parte delle rispettive associazioni ed organizzazioni territorialmente competenti, possono far parte della CCVLPS anche un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, scelti tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale, i cui pareri tuttavia saranno solo consultivi quindi non vincolanti.

12) Il rappresentante del CONI, il cui parere tuttavia sarà solo consultivo quindi non vincolante, sarà chiamato a far parte della CCVLPS nel caso in cui siano disposte verifiche da effettuarsi su impianti sportivi.

13) Per gli esperti tecnici e per il rappresentante del CONI, nonché per gli eventuali rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e sindacali di comparto di cui al precedente punto 11), è necessario che i medesimi diano prova di aver accettato la designazione all'incarico in questione, preventivamente all'emissione del decreto di nomina del Sindaco.

Art. 7 - Competenze

1) La CCVLPS provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e la sicurezza dei locali, degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi sede di pubblico trattenimento e/o spettacolo, fatti salvi i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, così come previsto dall'art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.


La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra CCVLPS e Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, viene individuata nel rispetto dei criteri di cui al D.M. 19 agosto 1996 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e dev'essere dichiarata e sottoscritta nella relazione tecnica resa dal tecnico abilitato.

2) La CCVLPS ha potere ispettivo; pertanto, per le mansioni ad essa attribuite, i suoi componenti hanno libero accesso a tutti i locali, impianti, attrezzature e luoghi interessati dalle proprie competenze.

3) La CCVLPS non ha potere sanzionatorio.

4) La CCVLPS provvede a:

a) esprimere parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento, compresi gli impianti sportivi, oppure su sostanziali modificazioni apportate a quelli esistenti;



b) verificare le condizioni di solidità, di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali, degli impianti, delle attrezzature di pubblico spettacolo e/o trattenimento, compresi gli impianti sportivi, nonché indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle vigenti disposizioni nonché la visibilità sia delle scritte che degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte, nonché verificare che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'Autorità competente l'adozione degli eventuali provvedimenti.

5) Per i locali o gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (*duecento*) persone, le verifiche e gli accertamenti descritti nei commi precedenti sono richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., di competenza comunale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (*testo vigente*).

6) Per i locali o gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 (*duecento*) persone, le predette verifiche ed accertamenti sono sostituiti, ferme restando le vigenti disposizioni igienico-sanitarie, da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche di cui ai riferimenti normativi richiamati in premessa.

7) La relazione tecnica per "esame progetto" e "sopralluogo" deve essere redatta nel rispetto delle indicazioni di cui agli allegati tecnici approvati dalla CCVLPS, nonché in ossequio alle disposizioni di cui al D.M. 19 agosto 1996 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", al D.M. 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e al D.M. 4 maggio 1998 recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco".

8) Le verifiche da parte della CCVLPS sono sempre prescritte:

a) per i locali cinematografici e/o teatrali con capienza inferiore a 1.300 (*milletrecento*) spettatori;

b) per i circhi di capienza superiore a 200 (*duecento*) ed inferiore a 1.300 (*milletrecento*) spettatori;

c) per i parchi divertimento [*cioè i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione comunque costituita, servizi comuni e la presenza di almeno 6 (sei) attrazioni di cui minimo 2 (due) grandi attrazioni oppure 4 (quattro) medie, come da Circolare del Ministero Turismo e Spettacolo 27 settembre 1989, n. 4803/TB30*], di capienza inferiore alle 1.300 (*milletrecento*) persone.

9) Resta esclusiva competenza della CCVLPS, esprimere parere sui progetti dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e/o spettacolo.

10) Non rientrano nella competenza della CCVLPS le verifiche di:

a) locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 (*milletrecento*) spettatori, nonché tutti gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 (*cinquemila*) spettatori, per i quali è competente la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

b) parchi di divertimento ed attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi,



superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, per i quali è competente la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

c) eventi temporanei che si svolgano in luoghi pubblici all'aperto ove l'accesso sia consentito gratuitamente ed indiscriminatamente ad ogni persona in spazi non delimitati e mancanti di una qualsiasi minima struttura destinata a contenere e/o ad accogliere il pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche e simili, anche con l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti purchè di altezza non superiore a m. 0,80, nonché di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico, per i quali eventi temporanei le verifiche si sostanziano nella produzione della documentazione di cui al precedente art. 3, comma 3 del presente Regolamento. Possono essere tali spettacoli e/o trattenimenti pubblici aventi carattere occasionale quali animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacoli di burattini e quant'altro di simile.

11) Non rientrano, altresì, nella competenza della CCVLPS nonchè, in generale, non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e, pertanto, sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) le attività dello spettacolo viaggiante (*da intendersi le "giostre"*) installate in modo isolato;

b) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni e/o enti;

c) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati salvo che, a causa del numero delle persone invitate oppure per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della manifestazione;


d) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza ed afflusso non superiore alle 100 (*cento*) persone, in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano-bar e concertini, impianti stereo, consolle e mixer senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. E' fatto obbligo del rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XI del D.M. 19 agosto 19961;

LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 PERSONE. Per i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) (*cioè locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone*), con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

e) gli allestimenti temporanei (*quali stand gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc.*) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;

f) le sale giochi;

g) le manifestazioni fieristiche caratterizzate da attività di vendita al dettaglio con eventuale esposizione di merci su area pubblica;



h) le sagre e le fiere di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;

i) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

j) gli impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Art. 8 - Modalità e contenuto della domanda di agibilità

1) La domanda per il rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., nonché delle eventuali connesse autorizzazioni amministrative d'esercizio ai sensi degli artt. 68 e 69 sempre del T.U.L.P.S., che necessita di intervento della CCVLPS deve pervenire almeno 30 (*trenta*) giorni prima della data di detto intervento a pena dell'impossibilità di procedere alla sua valida costituzione, salvo i casi di documentata urgenza.

2) Il Responsabile del Procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste avanzate, provvedendo, qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza, a darne comunicazione al richiedente anche a mezzo fax o per via telematica, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della CCVLPS.

3) In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile e pertanto archiviata.

4) All'istanza dovrà essere allegata in duplice copia la documentazione tecnica di cui all'art. 9 comma 18, a seconda della tipologia di intervento della CCVLPS richiesto dall'interessato, fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la CCVLPS stessa può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dal vigente quadro normativo in materia.

5) Nel caso in cui la CCVLPS rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990.

6) Il progetto, gli elaborati grafici e la relazione tecnica sono acquisiti agli atti della CCVLPS che deve esprimere il parere di competenza.

7) E' escluso in ogni caso l'istituto del silenzio assenso.

Art. 9 - Funzionamento

1) L'avviso scritto di convocazione, inviato anche a mezzo fax e/o per via telematica ai componenti effettivi e supplenti della CCVLPS, deve contenere la data, il luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione che dovranno specificare se constano del solo esame di progetto oppure se oltre a detto esame sia previsto anche il sopralluogo.

2) I componenti effettivi, qualora impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti affinché li sostituiscano e questi ultimi sono tenuti a confermare la loro presenza al competente servizio comunale.

3) Gli estremi della riunione della CCVLPS sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo fax e/o per via telematica, al richiedente del provvedimento finale che può presenziarvi, anche mediante proprio rappresentante, e produrre eventuali memorie e documenti pertinenti.

4) Il richiedente del provvedimento finale, se presente, partecipa alla riunione della CCVLPS ma, all'atto dell'espressione del parere, deve abbandonare la medesima.



5) I sopralluoghi richiesti allo scopo del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. saranno di massima effettuati nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, antecedentemente alle ore 13.30, salvo casi eccezionali e/o su motivata richiesta del soggetto interessato nonché fatto salvo il caso di manifestazioni a carattere temporaneo.

6) Qualora non sia indicato il termine entro cui si desidera che sia esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile della CCVLPS. Qualora, invece, si richieda che l'esame del progetto o il sopralluogo siano compiuti entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 30 (*trenta*) giorni prima di tale data.

7) Essendo la CCVLPS un "collegio perfetto", per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti di cui al precedente art. 6, comma 5, lettere da a) ad f). Dette riunioni si tengono di norma presso il servizio comunale destinatario dell'istanza ovvero nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente della CCVLPS nell'avviso di convocazione.

8) L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e/o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e/o dei membri aggregati, non inficia la validità della riunione in quanto componenti non obbligatori.

9) L'eventuale assenza, anche giustificata, di più di un componente obbligatorio implica la nullità della seduta per mancato raggiungimento del numero minimo previsto per la sua validità. In tal caso, il Presidente provvede all'immediata riconvocazione della CCVLPS informandone immediatamente i componenti presenti che s'intendono così validamente riconvocati.

10) I componenti della CCVLPS hanno l'obbligo di astenersi, ovvero di delegare altri, nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile², comunicando al Presidente, almeno 5 (*cinque*) giorni prima (*fatti salvi i casi di comprovata urgenza*) la sussistenza delle cause di incompatibilità.

11) Nella seduta della CCVLPS sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la CCVLPS stessa ritenga, comunque, di esaminare.

12) Il parere della CCVLPS (*collegio perfetto*) deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti di cui alle lettere da a) ad f) del comma 5 del precedente art. 6, redatto per iscritto, contenuto nel verbale di riunione, nonché motivato in fatto ed in diritto.

13) Il verbale della riunione deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte, nonché devono essere comunque riportati:

²

Art. 51 c.p.c. - Astensione del giudice. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

a) l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente del provvedimento finale o del suo rappresentante, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;

b) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;

c) eventuali dichiarazioni di voto;



d) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla CCVLPS.

14) Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i componenti effettivi o supplenti presenti alla riunione, nonché "vistato" dai presenti di cui alla lettera a) del precedente punto 14).

15) Tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla CCVLPS devono essere inserite, come prescrizioni, nel provvedimento finale cui si riferiscono.

16) Gli originali dei verbali della CCVLPS sono raccolti in apposito registro tenuto presso il competente servizio comunale.

17) La CCVLPS provvederà a predisporre apposito elaborato inerente la documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art. 141, comma 1, lettera a) del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo.

Art. 10 – Commissione ristretta

1) Il Presidente, su proposta della CCVLPS, individua, dandone atto nel verbale, il componente o i componenti della stessa CCVLPS per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del T.U.L.P.S., finalizzati ad accertare il rispetto delle norme e delle cautele imposte dalla CCVLPS ed il regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.

2) Entro il termine di volta in volta fissato, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato al Presidente della CCVLPS per la redazione e l'invio i provvedimenti di competenza.

3) I controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del T.U.L.P.S. non sono soggetti a spese da parte dei soggetti titolari di locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento.

4) Il responsabile del procedimento per il rilascio delle licenze di agibilità, pubblico spettacolo o intrattenimento, di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. qualora, ai fini della sicurezza dei cittadini, ritenga necessario effettuare sopralluoghi sulle strutture e sugli impianti delle iniziative e manifestazioni di cui all'art. 7, comma 10, lettera c) oppure del successivo comma 11 non assoggettate alla verifica della CCVLPS, può richiederne l'esecuzione al suo Presidente anche a mezzo della "Commissione ristretta".

Art. 11 - Spese

1) Le spese comprendono l'"esame pratica" ed il "sopralluogo".

2) Le spese per l'"esame pratica" e per il "sopralluogo" della CCVLPS sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento e sulla base degli importi fissati, i quali sono equiparati, per analogia, alle tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, di cui all'Allegato unico – Tabella 1 – Lettera A) del Decreto Ministeriale 3 febbraio 2006 (*pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2006, n. 87*).

3) Le succitate tariffe orarie s'intendono automaticamente adeguate alle nuove disposizioni normative subentranti.

4) Per il caso di "esame pratica" e/o "sopralluogo" gratuiti, le spese non verranno corrisposte nei seguenti casi:

a) quando le manifestazioni siano organizzate direttamente dal Comune di Veduggio al Lambro;



b) quando le manifestazioni siano organizzate da associazioni o enti non a scopo di lucro o direttamente da altri enti pubblici, unicamente nel caso ricorrano simultaneamente le seguenti condizioni:

c) godano del patrocinio dell'Amministrazione, comprovato con delibera o decisione della Giunta Comunale, eventualmente rientrando oppure coordinandosi con la programmazione annuale comunale degli eventi;

d) siano completamente gratuite oppure "ad offerta" con l'intero incasso devoluto in beneficenza (*fatta salva la copertura delle eventuali spese organizzative*) con esibizione di ricevuta o pezza giustificativa di avvenuto versamento sottoscritta dal beneficiario;

e) quando il locale di pubblico spettacolo e/o trattenimento sia inserito nell'elenco dei beni a patrimonio del Comune di Veduggio al Lambro, anche quando concesso in conduzione a terzi, rilevando però la circostanza che le attività svolte non debbano avere il carattere dell'imprenditorialità e siano da ritenersi di pubblica utilità.

5) Per il caso di "sopralluogo" con tariffa ordinaria, le spese verranno interamente corrisposte con sopralluogo da effettuarsi in giornate feriali dal lunedì al venerdì, tra le ore 8,30 e le ore 12,30, cioè in orario d'ufficio.

6) Per il caso di "sopralluogo" con tariffa maggiorata, le spese subiranno un incremento rispetto a quelle con tariffa ordinaria, in quanto il sopralluogo andrà concordato ed effettuato al di fuori del sopra riportato orario d'ufficio.

7) L'importo della tariffa, come da tariffario deliberato dalla Giunta Comunale, va corrisposto al Comune tramite versamento presso la Tesoreria Comunale con la seguente motivazione: "COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO – VERIFICHE AGIBILITA'" e l'attestazione di versamento va allegata alla domanda:

Le spese sono dovute anche nel caso di parere sfavorevole o esito negativo del sopralluogo. L'eventuale nuova convocazione successiva comporterà la nuova corresponsione delle relative tariffe. Non comporterà nuova corresponsione la convocazione di una nuova seduta che costituisca semplice aggiornamento o prosecuzione di una precedente non ultimata per motivi indipendenti dal soggetto richiedente.

Art. 12 - Indennità e compensi

1) I componenti della CCVLPS possono, compatibilmente con la normativa vigente, aver diritto a indennità e compensi, intesi a testa per ciascuna seduta, per un importo determinato dalla giunta Comunale, che già includono le spese di viaggio e trasferta.

Le pratiche che per loro natura o complessità venissero sottoposte a successive o reiterate verifiche confluiranno in specifiche sedute extra che non danno diritto al riconoscimento dell'emolumento.

Gli importi sono al lordo di imposte, tasse e contributi per i dipendenti pubblici mentre sono al netto per i tecnici professionisti.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito web del Comune ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.